



Allegati n.

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – orientamenti di misura.

Spett.le UPI
Piazza M. D’Azeglio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato
50127 Firenze

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discusse e condivise nella seduta del 12 luglio 2011, si esprimono i seguenti orientamenti, suddivisi per argomento:

A) Quesiti su TERMINE DEI 10 GIORNI PER LE INTEGRAZIONI RICHIESTE IN DOMANDA DI PAGAMENTO: TERMINE PERENTORIO O ORDINATORIO

Misura 121 – Fase 2 (Annualità 2009) - A seguito della presentazione della domanda di pagamento on line sul S.I. di Artea, si è reso necessario richiedere della documentazione integrativa che il soggetto beneficiario ha presentato oltre i 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della raccomandata.

Con la presente si pone un quesito in merito all’interpretazione relativa al DAR revisione 14 approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010 e smi, paragrafo 3.1.5.4 “Domanda di pagamento” dove recita “nel caso in cui la documentazione a corredo alla domanda di pagamento inviata al soggetto competente non sia completa, quest’ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare l’integrazione richiesta al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.” Nella fattispecie si chiede di conoscere se il termine previsto per l’invio della documentazione mancante nella domanda di pagamento è perentorio o ordinatorio; nel caso in cui detto termine fosse considerato perentorio si dovrà procedere alla decadenza della domanda e alla revoca del contributo concesso.

RISPOSTA

Per rispondere al quesito è opportuno distinguere fra il bando attuativo della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - fase 2 e le fasi successive, come meglio indicato di seguito.

1) Il bando attuativo della Misura 121 - fase 2 (annualità 2009) approvato con DD 5193 del 11/11/2008 e smi, disciplina tutte le fasi del procedimento di concessione dei contributi dalla domanda di aiuto iniziale fino alla domanda di pagamento a titolo di saldo. Pertanto, nell’ambito

della fase 2 (annualità 2009), il documento di riferimento per l'attività istruttoria delle varie fasi dell'iter procedimentale è dato dal bando stesso, in quanto legge speciale.

Nel caso specifico, al paragrafo 20.2 "Domanda di pagamento" del bando fase 2 è previsto che, si cita testualmente, *"nel caso in cui la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata all'Ente competente non sia completa, l'ufficio istruttore dell'ente invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta dell'ente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti al fine di completare le domande di pagamento."* Ne consegue che in questa fase il termine dei 10 giorni assume carattere ordinatorio. Conseguentemente la consegna dei documenti oltre tale termine deve essere accettata dall'ente senza che ciò produca dei precisi effetti.

Nel caso in cui l'ente nella richiesta di integrazione abbia introdotto il principio secondo il quale il mancato rispetto di detto termine comporta la decadenza, si suggerisce di agire in autotutela per conformarsi alle previsioni del bando in quanto legge speciale.

2) I bandi attuativi della misura 121 fase 3 (annualità 2010), fase 4 riservata ai tabacchicoltori e fase 4 (annualità 2011), non disciplinano le fasi procedurali successive all'emissione dell'atto di assegnazione ma rinviano a quanto previsto nel DAR, nei modi e nei termini in essi stabilito. Nel caso oggetto del quesito, si può verificare che nel DAR, a partire dalla versione approvata con DGR 1319/2009, di riferimento per il bando attuativo della Misura 121 – Fase 3, il paragrafo denominato "Domanda di pagamento" ha previsto il capoverso che si cita testualmente, *"nel caso in cui la documentazione a corredo alla domanda di pagamento inviata al soggetto competente non sia completa, quest'ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso."* L'applicazione di questa disposizione, fa sì che il termine dei 10 giorni assuma carattere perentorio e il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso, come previsto nel DAR.

Il Dirigente
Roberto Pagni

